Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova

A scuola di Antiriciclaggio:
Adeguata Verifica della clientela:
focus sul Titolare Effettivo/Esecutore
28 settembre 2021 – 14.30

Riferimenti normativi e di prassi

Norma

- Decreto Legislativo n. 231/2007
- D.M. 16.04.2010 (indicatori di anomalia per professionisti)

CNDCEC

- **Regole tecniche** emanate il 23 gennaio 2019 ed entrate in vigore dal 1 gennaio 2020
- **Linee guida** per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007 emanate a maggio 2019

Banca d'Italia

- Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – luglio 2019

Obblighi antiriciclaggio

1. **Obblighi di adeguata verifica della clientela** (artt. da 17 a 30);

2. **Obblighi di conservazione** dei documenti (artt. da 31 a 34);

3. **Obblighi di segnalazione di operazioni sospette** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (artt. da 35 a 41);

4. **Obblighi di astensione** dall'instaurazione o dalla prosecuzione del rapporto (art. 42);

5. **Obblighi di comunicazione** per gli organi di controllo interni presso soggetti obbligati (Titolo II, Capo VI, art. 46)

6. **Comunicazione al MEF delle violazioni relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore** (artt. 49, 50 e 51);

Adeguata verifica della clientela: cos'è?

Procedimento di conoscenza del cliente che va dalla mera acquisizione dei dati identificativi, sino a giungere alla ricostruzione delle finalità economiche perseguite ed alla rilevazione/segnalazione di eventuali operazioni sospette.

Per tale adempimento sono attribuiti anche alla clientela specifici doveri di informazione sotto la propria personale responsabilità (art. 22 D.lgs. 231/2007): **obbligo di collaborazione attiva fra professionista e cliente**

Chi è?

Chi lo manda?

Cosa chiede?

Cosa fa?

Come lo fa?

Perché lo fa?

Definizioni normative – Art. 1 D. Lgs. n. 231/2007

Cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico (art. 1, co. 2, lett. f), D. Lgs. n. 231/2007)

Esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome o per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (art. 1, co. 2, lett. p), D. Lgs. n. 231/2007).

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse del quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita (art. 1, co. 1, lett. pp), D. Lgs. n. 231/2007).

Dati identificativi: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale; (art. 1, co. 2, lett. n), D. Lgs. n. 231/2007). **Il D.L n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 ha tolto il riferimento agli «estremi del documento di identificazione»**

Definizioni normative – Art. 1 D. Lgs. n. 231/2007

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale a contenuto patrimoniale rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale (art. 1, co. 2, lett. t), D. Lgs. n. 231/2007).

Prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata (art. 1, co.2, lett. gg), D. Lgs. n. 231/2007).

Conferimento di un incarico: attribuzione di un mandato esplicito o implicito desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo (art. 1, co. 2, lett. h), D. Lgs. n. 231/2007)

Per quali rapporti e operazioni devo procedere all'adeguata verifica della clientela?
Art. 17, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007

I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento **ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale**:

a) in occasione **dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale**;

b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero **che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro**;

Per quali rapporti e operazioni devo procedere all'adeguata verifica della clientela?
Prestazione Professionale – Regola Tecnica 2.2

- **Prestazioni professionali continuative che hanno una certa durata**: si articolano necessariamente in molteplici singole attività e comportano l'instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente

- **Prestazioni professionali occasionali** vale a dire le operazioni **non riconducibili ad un rapporto continuativo** in essere, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale se i mezzi di pagamenti trasmessi o movimenti sono di importo pari o superiore a 15.000

- ove **non sia chiaramente identificabile il valore della prestazione** l'obbligo di adeguata verifica va sempre adempiuto

Per quali rapporti e operazioni devo procedere all'adeguata verifica della clientela?
Art. 17, comma 2 e comma 4 del D. Lgs. n. 231/2007

- se vi è **sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,** indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (comma 2);

- quando vi sono **dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati** precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione (comma 2);

- sia nei confronti di **nuovi clienti che di clienti già acquisiti** rispetto ai quali si sia verificata una **variazione del livello stimato di rischio di riciclaggio o di finanziamento** del terrorismo la renda nuovamente opportuna (comma 4): **processo ciclico**

Per quali rapporti e operazioni devo procedere all'adeguata verifica della clientela?
Art. 17, comma 7 del D. Lgs. n. 231/2007

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non si osservano** in relazione:

- allo svolgimento **dell'attività di mera redazione e trasmissione**;
- ovvero di sola **trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale** di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. (art. 17 c.7).

Non vi sono altri casi di esonero. Le regole tecniche del CNDCEC elencano una serie di prestazioni a rischio riciclaggio /FDT «non significativo».

La rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo che seppur non formalizzato deve essere svolto dal professionista, la normativa vigente esclude di individuare in via automatica e preventiva fattispecie alla quali si possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio**.**

Quando va fatta?
Art. 18 del D. Lgs. n. 231/2007

Prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasione (art. 18, comma 2): Le linee guida indicano che è svolta **contestualmente** al conferimento dell'incarico di svolgere una prestazione professionale continuativa od occasionale (paragrafo 3.1.1)

In sintesi va effettuata al **"primo contatto utile".** Se il cliente è già in essere si deve procedere al primo contatto utile interpretato nel senso di **"incontro" con il cliente.** Ad. Es. l'adeguata verifica del Collegio Sindacale con revisione legale andrà svolta alla prima riunione dell'organo e comunque entro i 30 gg.

Ove la situazione in essere **subisca modificazioni ovvero il professionista venga a conoscenza dell'esistenza di situazioni di rischio, l'adeguata verifica deve essere anticipata senza attendere il "primo contatto utile».**

Quando va fatta?
Art. 18 del D. Lgs. n. 231/2007

In presenza di un **basso rischio di riciclaggio** o di finanziamento del terrorismo (art. 18, c. 3):

- la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo **può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto** o al conferimento dell'incarico se ciò è necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto.

- i soggetti obbligati acquisiscono i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità al più presto e, comunque, **entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico**;

- **Decorsi i 30 gg nell'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati si astengono** ai sensi dell'articolo 42 e valutano **se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.**

Quando va fatta?
Art. 18 del D. Lgs. n. 231/2007

Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti, limitatamente ai casi in cui:

- **esaminano la posizione giuridica del loro cliente**
- **espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento** innanzi a una autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sulla eventualità di intentarlo o evitarlo,

sono esonerati

dall'obbligo di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo **fino al momento del conferimento dell'incarico** (art. 18, 4 c.).

Come eseguo l'adeguata verifica? - art. 17, c. 3 D. Lgs. n. 231/2007

- Adottando **misure proporzionali all'entità del rischio** di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo associato al **tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, alle operazioni e/o al prodotto o transazione di cui trattasi**

- ed essendo in **grado di documentare** agli organismi di autoregolamentazione e alle autorità competenti **che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato**

Come eseguo l'adeguata verifica - la valutazione del rischio
art. 17, c. 3 D. Lgs. n. 231/2007

Nel **graduare l'entità del rischio**, i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:

a) con riferimento al cliente:

1. la natura giuridica;
2. la prevalente attività svolta;
3. il comportamento tenuto al momento del compimento della prestazione professionale;
4. l'area geografica di residenza o sede del cliente.

Come eseguo l'adeguata verifica - la valutazione del rischio
art. 17, c. 3 D. Lgs. n. 231/2007

b) con riferimento alla **prestazione professionale:**

1. la **tipologia** della prestazione professionale;
2. le **modalità** di svolgimento della prestazione professionale;
3. l'**ammontare** dell'operazione;
4. la **frequenza e il volume** delle operazioni e la durata della prestazione professionale;
5. la **ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità**;
6. **l'area geografica** di destinazione del prodotto e **l'oggetto della prestazione professionale**.

Il come fare l'adeguata verifica della clientela è strettamente legato al livello di rischio che in quel momento si deve gestire.

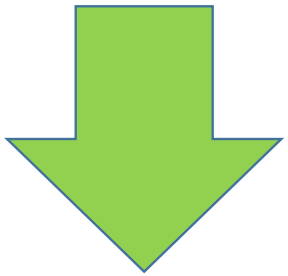

A ciascuna **classe di rischio è associato un coerente livello di profondità ed estensione degli adempimenti**.

Ed è il **rischio stesso che funge da parametro nella definizione della tempistica della valutazione del rischio**.

Valutazione del rischio - Regola Tecnica n. 2

- **Rischio inerente**: è il rischio proprio delle attività svolte dal professionista considerate per categorie omogenee in termini oggettivi e astratti

- CNDCEC ha effettuato un'analisi e valutazione delle attività professionali nel rispetto dell'approccio sul rischio andando a definire 4 categorie:
  - **Non significativo**
  - **Poco significativo**
  - **Abbastanza significativo**
  - **Molto significativo**

Valutazione del rischio - Regola Tecnica n. 2

Il **rischio non significativo** è attribuito a quelle prestazioni professionali che:

- non evidenziano **alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale**
- non consentono la possibilità **di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa.**

Per queste prestazioni **non è necessario determinare il rischio effettivo e la tipologia di adeguata verifica (vedi AV1 Linee Guida) in quanto nella tabella A** viene già indicato il comportamento da adottare.

Valutazione del rischio - Regola Tecnica n. 2

2.1.1. Tabella 1: Prestazioni a Rischio «Non significativo»

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
1	Collegio sindacale senza revisione	Acquisizione di copia del verbale di nomina e conservazione nel fascicolo intestato all'ente
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
3	Predisposizione di interpelli con richiesta di chiarimenti interpretativi circa l'applicazione di norme, ancorché contestualizzati a casi concreti con inoltro a Ministeri e Agenzie fiscali	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente

2.1.1. Tabella 1: Prestazioni a Rischio «Non significativo»

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
4	Risposte a quesiti di carattere fiscale e societario con cui si chiede quale sia la corretta soluzione in base a norme di legge della fattispecie prospettata. Il quesito può essere astratto o contestualizzato con dati oggettivi (anagrafici e di valore). Pareri pro-veritate.	Acquisizione di copia del documento di identità del cliente e conservazione nel fascicolo del cliente
5	Curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore in procedure concorsuali (art. 182 lf) Liquidatore di società nominato dal tribunale (ex artt. 2487 e 2487-bis c.c.) Amministratore giudiziario ex art. 2 DLgs. 14/2010 Commissario giudiziale nelle amministrazioni straordinarie Ausiliario del giudice incaricato di perizie e consulenze tecniche in ambito civile (artt. 61-64 c.p.c.) e penale (art. 225 c.p.p.)	Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria

2.1.1 – Tabella 1: Prestazioni a Rischio «Non significativo»

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
5	Amministratore giudiziario (ex art. 2409 c.c.) Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), l. 14.05.2005, n. 80 Custode giudiziale di beni ed aziende (art. 560, art. 676 c.p.c.) Redazione di stime, giurate e non, su incarico dell'autorità giudiziale (art. 193 c.p.c.) Componente Organismo di Composizione della Crisi ex legge n. 3/2012	Acquisizione e conservazione di una copia della nomina da parte dell'autorità giudiziaria
6	Docenze a corsi, convegni, master e simili anche mediante formazione a distanza Direzione, coordinamento e/o consulenza scientifica per l'organizzazione di attività di formazione in aula o a distanza	Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale

2.1.1. Tabella 1: Prestazioni a Rischio «Non significativo»

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
6	Partecipazione a comitati di redazione e/o comitati scientifici di riviste, periodici, libri e giornali sia cartacei che sul web Redazione e aggiornamento di libri o di articoli e saggi su giornali, riviste, libri e banche dati Direzione e/o coordinamento di riviste, periodici, libri, giornali cartacei e on-line, banche dati Gestione di rubriche tematiche e/o di risposta a quesiti e/o chat su riviste, periodici, libri, giornali, banche dati, portali, ecc. Pareri giuridici pro-veritate redatti sia oralmente che per iscritto, anche se per il tramite di terze società o enti di servizio che curano la gestione verso l'utente finale	Acquisizione e conservazione di copia dell'incarico professionale
7	Componente di organismo di vigilanza ex d.lgs.231/2001	Acquisizione e conservazione della delibera/verbale di nomina nel fascicolo dell'ente

2.1.1. Tabella 1: Prestazioni a Rischio «Non significativo»

	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	REGOLA DI CONDOTTA AI FINI DELLA ADEGUATA VERIFICA
8	Invio telematico di Bilanci (elenco soci, verbali di approvazione di bilanci, relazione dei sindaci e dei revisori) e pratiche varie agli uffici pubblici competenti (ad esempio le "comunicazioni uniche d'impresa" e gli invii assimilati)	Nessun adempimento (vige l'esonero ex art. 17 co. 7)
9	Predisposizione presso gli uffici pubblici competenti (SIAE, Ministero sviluppo economico, CCIAA ecc.) di pratiche di prima iscrizione e rinnovo per la tutela di diritti (marchi, diritti di privativa, brevetti, software)	Acquisizione e conservazione di copia del documento di identità del cliente nel fascicolo del cliente

2.1.1 Tabella 2: Prestazioni a Rischio Inerente «Poco, abbastanza e molto significativo»

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	Poco significativo
Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abbastanza significativo
Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	Poco significativo
Assistenza per richiesta finanziamenti	Abbastanza significativo
Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	Abbastanza significativo
Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	Abbastanza significativo
Consulenza aziendale	Abbastanza significativo
Consulenza contrattuale	Poco significativo
Consulenza economico-finanziaria	Abbastanza significativo

2.1.1 Tabella 2: Prestazioni a Rischio Inerente «Poco, abbastanza e molto significativo»

PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RISCHIO INERENTE
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	Abbastanza sign.
Custodia e conservazione di beni e aziende	Poco sign.
Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	Molto sign.
Tenuta della contabilità	Abbastanza sign.
Consulenza in materia di redazione del bilancio	Abbastanza sign.
Revisione legale dei conti	Abbastanza sign.
Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	Poco sign.

2.1.1 Tabella 2: Prestazioni a Rischio Inerente «Poco, abbastanza e molto significativo»

- Per le prestazioni **non previste nella tabella 1 e 2 il professionista assegnerà di volta in volta il relativo grado** (e punteggio) **di rischio inerente a seguito di specifica valutazione**.

- In caso di **pluralità di prestazioni rese** allo stesso cliente, dovendo il rischio inerente rapportarsi ad un unico livello, si ritiene opportuno allineare il complesso delle prestazioni **al grado di rischio piu' alto fra quelli singolarmente attribuibili alle singole tipologie professionali**

Valutazione del rischio - Regola Tecnica n. 2

2.1.2 Valutazione del Rischio specifico

Il rischio specifico prevede una distinta valutazione degli aspetti connessi al cliente e alla prestazione professionale attraverso l'attribuzione di un valore ricompreso nell'intervallo 1-4:

1: non significativo

2: poco significativo

3: abbastanza significativo

4: molto significativo

La valutazione del rischio specifico deve avvenire in **modo omogeneo, utilizzando criteri oggettivi.**

Valutazione del rischio - Regola Tecnica n. 2

2.1.2 Valutazione del Rischio specifico

Nella rilevazione dei **fattori di rischio** è opportuno tenere presente delle fonti autorevoli quali:

- Analisi dei **rischi sovranazionali e nazionali**;
- **D.M. 16.04.2010** (indicatori di anomalia per professionisti);
- Modelli e schemi di **comportamento anomali emanati dall'UIF**;
- **Rapporti annuali UIF;**
- **Comunicazioni ufficiali UIF.**

Valutazione del rischio - Regola Tecnica n. 2

2.1.2 Valutazione del Rischio specifico

Tabella A

A. Aspetti connessi al cliente	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza	

Linee Guida – Tabella A

Tabella A. **Aspetti connessi al cliente**	**Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)**	**Livello di rischio specifico (da 1 a 4)**
A.1 - Natura giuridica		
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni		
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta		
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, esecutore, titolare effettivo)		
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi		
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio – Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a indagini o a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo[1]		
Altro		

Linee Guida – Tabella A

A.2 - Prevalente attività svolta		
Attività esposte al rischio di infiltrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (triennale: "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" MEF/CSF e annuale: "Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria" UIF/Bankitalia nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF)		
Struttura organizzativa e dimensionale non coerente con l'attività svolta		
Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo		
Altro		

Linee Guida – Tabella A

A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico		
Cliente non presente fisicamente		
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito		
Comportamento non trasparente e collaborativo		
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo		
Altro		

Linee Guida – Tabella A

A.4 - Area geografica di residenza del cliente		
Residenza/localizzazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)		
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista		
Altro		
	TOTALE A	

Valutazione del rischio - Regola Tecnica n. 2

2.1.2 Valutazione del Rischio specifico - Tabella B

B. Aspetti connessi alla prestazione professionale	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare dell'operazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Linee Guida – Tabella B

Tabella B. Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
B.1 - Tipologia		
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente		
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte		
Articolazione contrattuale ingiustificata		
Altro		

Linee Guida – Tabella B

B.2 - Modalità di svolgimento		
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali		
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi		
Ricorso reiterato a procure		
Ricorso a domiciliazioni di comodo		
Altro		

Linee Guida – Tabella B

B.3 - Ammontare dell'operazione		
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente		
Presenza di frazionamenti artificiosi		
Altro		
B.4 - Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale		
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata – Operatività improvvisa e poco giustificata rispetto all'ordinaria attività – Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale		
Rapporto professionale continuativo o occasionale		
Altro		

Linee Guida – Tabella B

B.5 – Ragionevolezza		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente		
Irragionevolezza dell'operazione rispetto all'entità delle risorse economiche nella disponibilità del cliente		
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate		
Altro		

Linee Guida – Tabella B

B.6 - Area geografica di destinazione		
Destinazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante – Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità – Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI – Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose – Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito – Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)		
Inesistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici)		
Irragionevolezza e non congruità della ricerca di interazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali notoriamente gli stessi non risultano utilizzati)		
Altro		
	TOTALE B	

Valutazione del rischio - Regola Tecnica n. 2

2.1.2 Valutazione del Rischio specifico

Il **livello del rischio specifico si calcola come media aritmetica semplici dei punteggi** assegnati alla tabella A e tabella B:

Rischio specifico cliente: somma punteggi tabella A

Rischio specifico prestazione: somma punteggi tabella B

Rischio specifico complessivo: somma dei valori della tabelle A e B diviso per dieci

L'allegato AV.1 alle linee guida riassume in una scheda la procedura di misurazione del rischio effettivo. La **scheda, che una volta compilata, deve essere datata, sottoscritta e conservata**.

Andrà aggiornata **durante il controllo costante e ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio che portino al livello di rischio superiore.**

Valutazione del rischio - Regola Tecnica n. 2

2.1.2 Valutazione del Rischio specifico

VALORI PONDERATI	RISCHIO SPECIFICO
Punteggio 1 - 1.5	Non significativo
Punteggio 1.6 - 2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6 - 3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6 - 4	Molto significativo

Per alcune prestazioni professionali (es. revisione legale o tenuta della contabilità) **la tabella B non deve esser compilata e quindi il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A diviso per quattro.**

Valutazione del rischio - Regola Tecnica n. 2

2.1.3 Determinazione del rischio effettivo

Dalla **interrelazione tra il livello di rischio inerente (tabelle 1 e 2) e il livello di rischio specifico (tabella A e B)** si ottiene il livello di rischio effettivo, la determinazione della quale avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione:

- **I valori del rischio inerente basati su una ponderazione del 30%**
- **I valori del rischio specifico basati su una ponderazione del 70%**

Sulla base del presupposto che quest'ultimo abbia una maggiore rilevanza nel determinare il rischio effettivo.

Valutazione del rischio - Regola Tecnica n. 2

2.1.3 Determinazione del rischio effettivo

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Valutazione del rischio - Regola Tecnica n. 2

2.1.3 Determinazione del rischio effettivo

In funzione del rischio effettivo calcolato il professionista dovrà adempiere l'adeguata verifica secondo la seguente scala graduata

GRADO DI RISCHIO	MISURE DI ADEGUATA VERIFICA
Non significativo	Regole di condotta di cui alla tabella 1
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate

Procedura di adeguata verifica della clientela

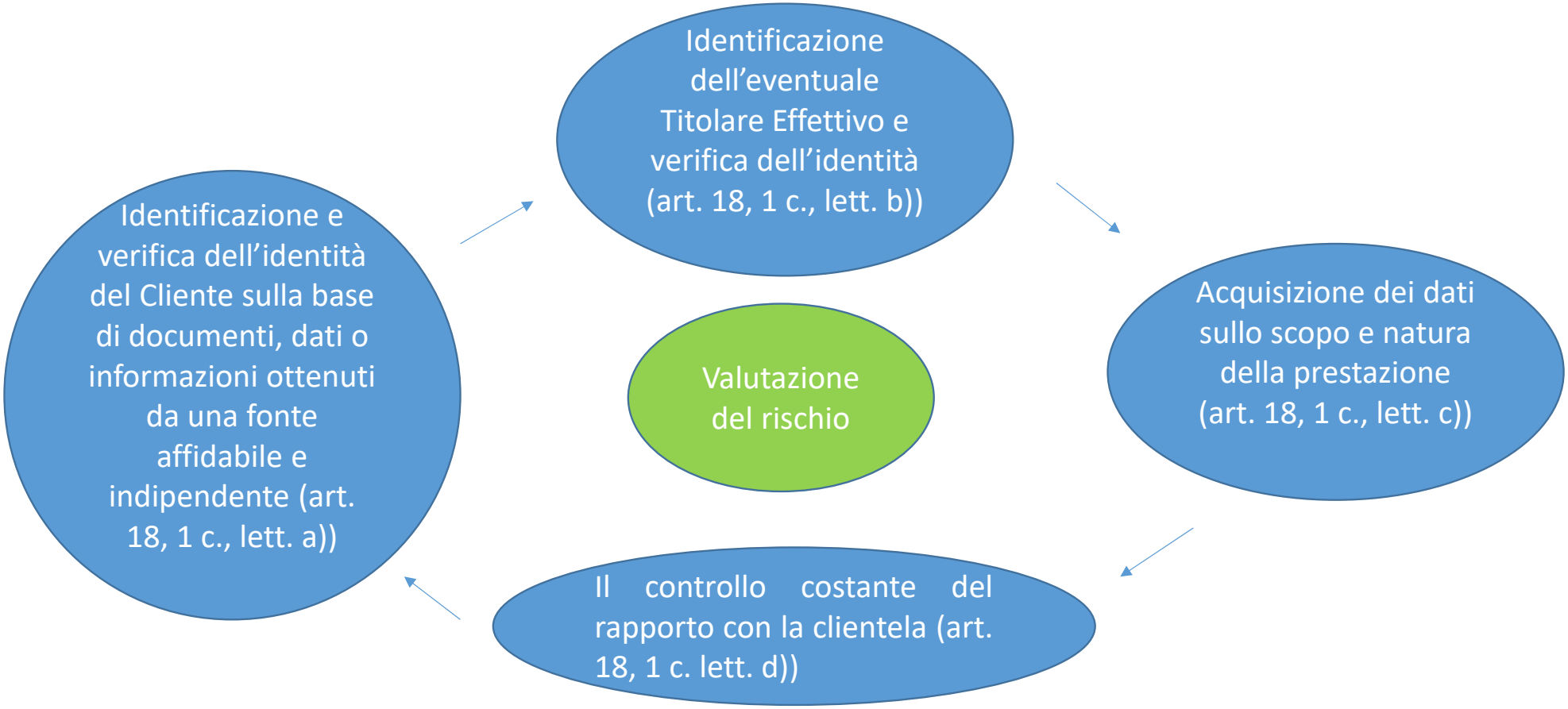

Procedura di adeguata verifica della clientela

Art. 18, 1 comma del D. Lgs. n. 231/2007

a) **<u>Identificazione del cliente</u>** e verifica **della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente**. **Analoghe misure devono adottarsi nei confronti dell'esecutore anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome o per conto del cliente**

*Il DL n. 76/2020 come convertito dalla L. n. 120/2020 ha eliminato il riferimento «**al documento d'identità e ai documenti ad esso equipollenti**» quindi, in base alla nuova formulazione della norma, l'identificazione del cliente e dell'esecutore e la verifica della sua identità avvengono **esclusivamente sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.***

*Tale modifica esplica una semplificazione solo nel processo di identificazione a distanza in quanto **l'art. 19, 1 comma, lett. a) continua a richiamare l'esibizione di un documento di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento equipollente in ipotesi di identificazione in presenza.***

Procedura di adeguata verifica della clientela

Art. 18, 1 comma del D. Lgs. n. 231/2007

b) **Identificazione del titolare effettivo** e la verifica della sua identità attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento a trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, quelle che consentono di ricostruire ragionevolmente l'assetto proprietario e di controllo del cliente

Procedura di adeguata verifica della clientela

Art. 18, 1 comma del D. Lgs. n. 231/2007

c) **Acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale**, per tali intendendosi,

- quelle relative all'instaurazione del rapporto,
- alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo;
- quelle relative all'attività lavorativa,
- salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni come ad esempio indicazioni sulla situazione economico-patrimoniale del cliente,

il tutto acquisito o posseduto anche in ragione dell'esercizio dell'attività.

Il professionista effettua **un controllo della compatibilità dei dati e delle informazioni acquisite** anche avuto riguardo al complesso dei rapporti intrattenuti ovvero in occasione di precedenti rapporti.

Procedura di adeguata verifica della clientela

Art. 18, 1 comma del D. Lgs. n. 231/2007

c) Acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale….

Scopo: finalità ultima che il nostro cliente che si prefigge fruendo della nostra prestazione. Se la stessa risponde ad un obbligo di legge non è un elemento di valutazione (ad. Es. tenuta della contabilità)

Natura/oggetto: tipologia di consulenza/prestazione resa (ordinaria/straordinaria, occasionale/continuativa)

Modalità di adempimento: Colloqui con il cliente; Acquisizione di documenti presso pubblici registri; Informazioni acquisite nell'ambito dell'attività professionale; dichiarazione scritta dal cliente (Linee guida CNDEC)

Procedura di adeguata verifica della clientela – Art. 18, 1 comma del D. Lgs. n. 231/2007

d) **<u>Controllo costante</u>** del rapporto con il cliente **per tutta la sua durata** attraverso:

- l'esame **della complessiva operatività** del cliente medesimo,
- la **verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività,**
- anche riguardo, se necessario in funzione del rischio**, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse del cliente,**

sulla base delle informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

La procedura di controllo costante è chiaramente esperibile nei soli casi di prestazioni professionali continuative.

Procedura di adeguata verifica della clientela

Art. 18, 1 comma del D. Lgs. n. 231/2007

d) <u>Controllo costante …</u>

Al momento di instaurazione del rapporto professionale, nell'ambito della determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica da effettuare, **il professionista stabilisce la periodicità del controllo:**

- **Non significativo o poco significativo: ogni 36 mesi**
- **Abbastanza significativo: ogni 24 mesi**
- **Molto significativo: ogni 6/12 mesi**

Procedura di adeguata verifica della clientela – Art. 18, 1 comma del D. Lgs. n. 231/2007

d) Controllo costante ….

Le attività svolte nell'ambito del controllo costante riguardano la verifica:

- della **coerenza fra la complessiva operatività del cliente** (operazioni e attività), la conoscenza maturata del medesimo e il profilo di rischio che gli ha assegnato;

- che **lo scopo e la natura delle prestazioni professionali** dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico **siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico stesso;**

- della **provenienza dei fondi e delle risorse** nella disponibilità del cliente, in funzione del rischio;

Procedura di adeguata verifica della clientela – Art. 18, 1 comma del D. Lgs. n. 231/2007

d) Controllo costante ….

- di eventuali **variazioni nei titolari effettivi** e nelle persone politicamente esposte cui consegue l'acquisizione di una nuova dichiarazione;

- che i dati **identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisire quelli modificati.**

- che le **relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore e tra il cliente e il titolare effettivo nonché l'attività lavorativa del cliente restino coerenti con le informazioni acquisite.**

Procedura di adeguata verifica della clientela

Art. 18, 1 comma del D. Lgs. n. 231/2007

d) Controllo costante ….

La scelta dei mezzi e le procedure volte ad un'adeguata conoscenza della clientela sono caratterizzate da un certo grado di discrezionalità, al **fine di garantire che il dovere di *customer due diligence* si estrinsechi nel miglior modo possibile.**

Di seguito alcune indicazioni:

- effettuare una **prima richiesta scritta** con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ricevuti,
- programmare **richieste periodiche** di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da valutare in funzione del rischio presente,
- **istituire automatismi per l'aggiornamento dei dati,**
- prevedere **eventuali incontri con il cliente** quando si presentano situazioni di criticità,
- annotare le **informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle prestazioni**.

Procedura di adeguata verifica della clientela – Art. 18, 1 comma del D. Lgs. n. 231/2007

d) Controllo costante ….

A seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista potrà decidere di:

- **Integrare il fascicolo della clientela** con l'acquisizione di ulteriore documentazione e/o aggiornando le informazioni già disponibili;
- **modificare il profilo di rischio** e, conseguentemente, la periodicità del controllo;
- **modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica**;
- **Mantenere o modifica il livello di controllo costante del cliente**;
- **inviare una segnalazione di operazione sospetta**, nel caso in cui durante il controllo vengano individuate significative anomalie;
- **porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale**

Adeguata verifica della clientela - **Modalità di adempimento**

Art. 19 del D. Lgs. n. 231/2007

L'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo è svolta:

- in **presenza del cliente/esecutore anche attraverso dipendenti o collaboratori**;
- **consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità valido o altro documento di riconoscimento equipollente del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico (obbligo).**
- il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, tutte **le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.**

Adeguata verifica della clientela – Regola tecnica 2.3

- Quando l'oggetto della **prestazione coinvolge più parti l'obbligo di adeguata verifica è espletato esclusivamente nei confronti del cliente** che conferisce l'incarico per l'esecuzione della prestazione professionale.

- **Gli adempimenti amministrativi inerenti all'identificazione possono essere delegati anche a dipendenti o collaboratori** dello studio associato/società di professionisti**. Resta in carico al professionista lo svolgimento degli altri adempimenti: acquisizione di informazioni su scopo e natura, valutazione del rischio e controllo costante.**

Adeguata verifica della clientela
Identificazione e verifica dell'identità del Cliente
Art. 19 del D. Lgs. n. 231/2007

L'obbligo di identificazione **si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente**, nei seguenti casi:

1. **per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**;

2. **per i clienti in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema di cui all'articolo 64 del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, e della relativa normativa regolamentare di attuazione**, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014 o di un certificato per la generazione di firma digitale o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata.

Adeguata verifica della clientela
Identificazione e verifica dell'identità del Cliente
Art. 19 del D. Lgs. n. 231/2007

3. per i clienti i cui dati identificativi risultino da **dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana**, come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;

4. per i clienti che siano già stati identificati dal **soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente**;

5. per i clienti i cui dati identificativi siano acquisiti **attraverso idonee forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore**, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di identificazione a distanza;

Adeguata verifica della clientela
Identificazione e verifica dell'identità del Cliente
Art. 19 del D. Lgs. n. 231/2007

I documenti non scaduti validi per l'identificazione da acquisire in formato cartaceo o elettronico sono:

- **Carta d'identità; Passaporto;**
- **Patente di guida; Patente nautica;**
- **Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;**
- **Libretto della pensione;**
- **Porto d'armi;**
- **Tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un'amministrazione dello stato.**

Adeguata verifica della clientela
Identificazione e verifica dell'identità del Cliente
Art. 19, 1 c. lett. b) del D. Lgs. n. 231/2007

- la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore **richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi** contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **solo** laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze;

- Il **riscontro** può essere effettuato attraverso:
  - **la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità** di cui decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64;
  - **I data-base ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione**.

Adeguata verifica della clientela
Identificazione e verifica dell'identità del Cliente - Art. 19

- **I documenti di identità non scaduti e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del D.P.R. n. 445/2000.** Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nascituri e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale. L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato ovvero a mezzo di una foto autenticata;

- **Gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore** (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);

Adeguata verifica della clientela
Identificazione e verifica dell'identità del Cliente - Art. 19

- **I registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari in attuazione degli articoli 30 e 31 della quarta direttiva**;

- **Le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.**

Adeguata verifica della clientela

Identificazione e verifica dell'identità del Cliente

Art. 19, 1 c. lett. a) del D. Lgs. n. 231/2007

Identificazione cliente persona fisica

- dati identificativi forniti dal cliente: nome e cognome, luogo e dati di nascita, residenza anagrafica e domicilio, e ove assegnato il codice fiscale mediante esibizione di un documento di identità in corso di validità o altro documento equipollente.
- Dichiarazione per l'identificazione dl titolare effettivo resa dal cliente

Adeguata verifica della clientela
Identificazione e verifica dell'identità del Cliente
Art. 19, 1 c. lett. a) del D. Lgs. n. 231/2007

Identificazione cliente persona giuridica

- Verifica dell'esistenza del poter di rappresentanza del soggetto che opera in nome e per conto dell'entità cliente (o del suo legale rappresentante),

- denominazione, sede legale e ove assegnato codice fiscale,

- informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalità perseguite, estremi di iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore o da altri enti pubblici (ad es. registri delle persone giuridiche presso le prefetture)

Titolare effettivo – Art. 20 D. Lgs n. 231/2007

«La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita»

- ricopre un ruolo di massima importanza nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo permettendo di **risalire all'identità dei soggetti che potrebbero sfruttare la presenza di schemi creati con strutture societarie per compiere attività illecite;**
- Identifica il **destinatario ultimo degli effetti economico/finanziari della prestazione professionale;**
- Prevede un'applicazione dei **criteri a scalare e non alternativi;**
- **il titolare effettivo esiste sempre**

Titolare effettivo - Criteri per la determinazione

Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

Cliente persona fisica

Il cliente persona fisica **dovrà dichiarare per iscritto**:

- se essa sia il titolare effettivo ovvero,
- in alternativa, fornire i dati del diverso soggetto titolare effettivo che potrebbe essere sia una persona fisica sia una persona giuridica.

Cliente non persona fisica

Il titolare effettivo di clienti diversi dalla persone fisiche coincide con **la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo**.

Titolare effettivo - Criteri per la determinazione

Art. 20, 2 c. del D. Lgs n. 231/2007

Cliente non persona fisica

Nel caso in cui cliente sia una società di capitali:

- costituisce indicazione di **proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente**, detenuta da una persona fisica;
- costituisce indicazione di **proprietà indiretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.**

Titolare effettivo - Criteri per la determinazione

Art. 20, c. 3 del D. Lgs n. 231/2007

Cliente non persona fisica

Ove l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la proprietà diretta o indiretta dell'ente, **il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è possibile attribuire il controllo del medesimo in forza**:

- del controllo della **maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;**
- del controllo dei voti sufficiente per esercitare **un'influenza dominante in assemblea ordinaria;**
- dell'esistenza di particolari **vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.**

Titolare effettivo - Criteri per la determinazione

Art. 20, c. 5 del D. Lgs n. 231/2007

Cliente non persona fisica

Qualora l'applicazione dei criteri di cui precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, **il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolati di poteri di amministrazione o direzione della società.**

Nell'applicare il criterio residuale si deve dare ragione delle motivazioni che non hanno permesso di applicare i commi precedenti.

Titolare effettivo - Criteri per la determinazione

Art. 20, c. 5 del D. Lgs n. 231/2007

Cliente non persona fisica

- non tutti i membri del consiglio di amministrazione ma esclusivamente i membri dotati di poteri di rappresentanza;

- i direttori generali potranno essere individuati titolari effettivi solo in assenza di amministratori con rappresentanza (casistica molto residuale).

Titolare effettivo - Criteri per la determinazione

Art. 20, c. 4 e 6 del D. Lgs n. 231/2007

Cliente non persona fisica

Nel caso in cui il cliente sia **una persona giuridica privata di cui al DPR n 361/2000** sono **cumulativamente individuati**, come titolari effettivi:

- **I fondatori** ove in vita,
- **I beneficiari**, quando individuati o facilmente individuabili,
- **I titolati di funzione di direzione e amministrazione.**

I soggetti obbligati conservano **traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo** (art. 20, comma 6).

Tale richiesta **ha lo scopo di consentire che in occasione di controlli di vigilanza e verifiche ispettive, la comprensione a la valutazione del percorso conoscitivo effettuato**.

Titolare effettivo - Criteri per la determinazione - art. 22, c. 5 del D. Lgs n. 231/2007

Cliente non persona fisica

Nel caso di **trust o istituti giuridici affini** sono **cumulativamente individuati come titolari effettivi**:

- Il **costituente o i costituenti**;
- Il **fiduciario o i fiduciari**;
- Il **guardiano o i guardiani** ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti;
- I **beneficiari o classe di beneficiari;**
- le altre **persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine** e qualunque altra persona che **esercita in ultima istanza il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi**.

I fiduciari di trust espressi, disciplinati dalla Legge n. 364/1989 ottengono e detengono informazioni accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust. I fiduciari conservano tali informazioni per almeno 5 anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e rendono tali dati prontamente accessibili alle autorità di controllo.

Titolare effettivo - Criteri per la determinazione

Criteri specifici sono forniti per l'individuazione del titolare effettivo per:

- le società di capitale (art. 20, commi 2, 3 e 4);
- le persone giuridiche private (art. 20, c. 5);
- I trust (art. 22, c. 5).

I criteri sopra formulati **si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica** (ad es. associazioni non riconosciute).

Titolare effettivo: Catena di controllo
Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

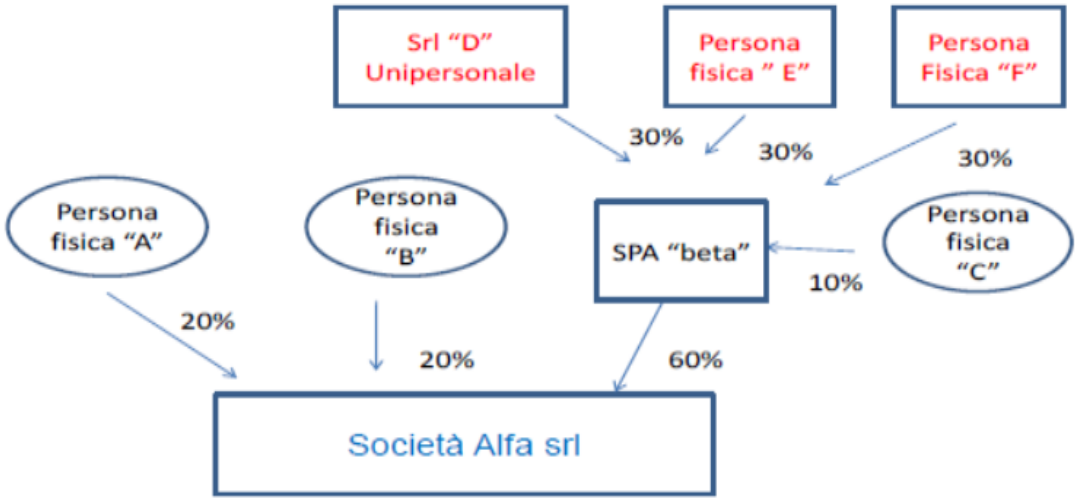

Titolari Effettivi: Persona fisica E e F e socio unico della SRL D

Titolare effettivo: Catena di controllo
Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

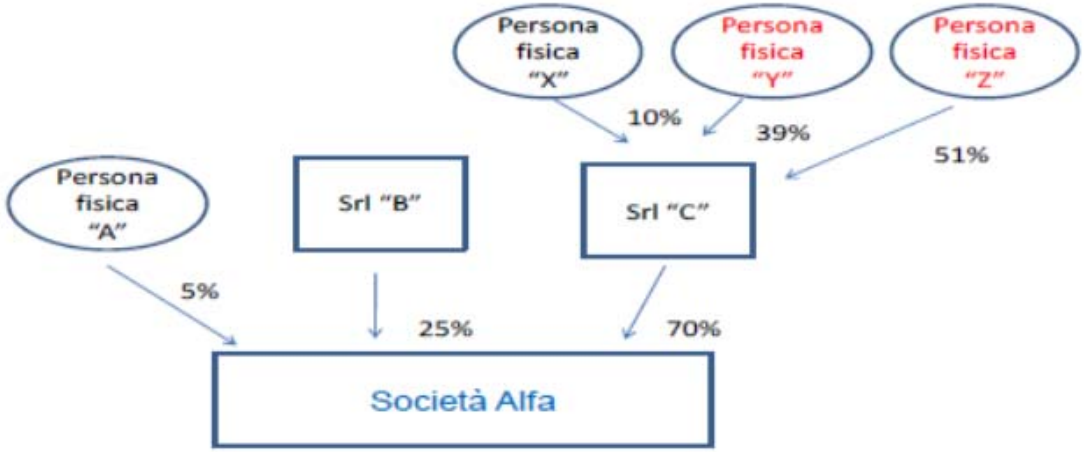

Titolare effettivo: Persona fisica Y e Z

Titolare effettivo: Catena di controllo
Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

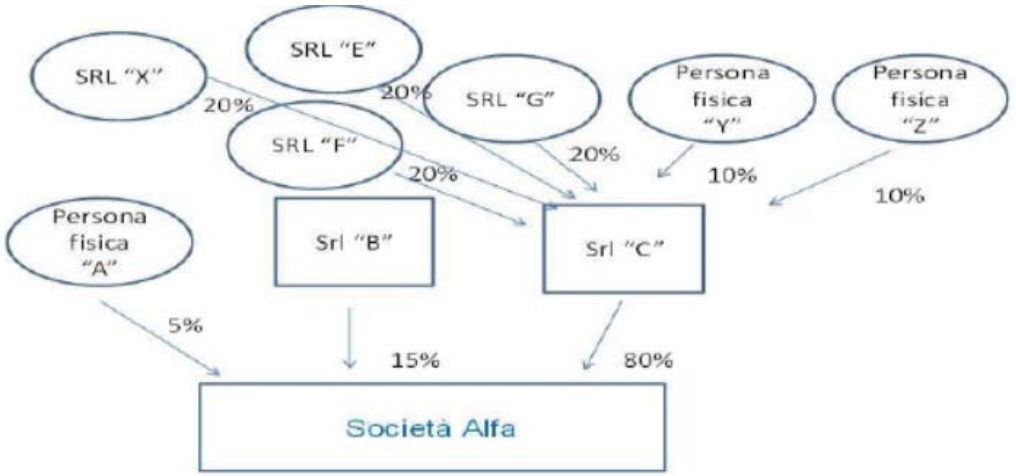

Titolari effettivi: i membri del consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza della società Alfa

Titolare effettivo: Catena di controllo

Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

- Società soggetta alla direttive della controllante: i titolari effettivi sono i componenti del Cda con poteri di rappresentanza della controllante

Titolare effettivo: Voto plurimo

Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

Una spa ha suddiviso il capitale fra 10 soci, ognuno al 10%.

Il capitale è suddiviso assegnando il 30% dello stesso a soci con azioni a voto plurimo (triplo, ex. art. 2352, c. 4, c.c.) per le votazioni in tema di nomina amministratori ed organo di controllo, ed il 70% (suddivise fra 7 soci al 10%) con voto ordinario.

Titolari effettivi: i tre soci con voto plurimo in quanto sono in grado di decidere la nomina dell'organo di governance (i 3 soci con voto plurimo esprimono 90 voti contro i 70 che possono esprimere gli altri soci).

Dovrà essere inoltre analizzato lo statuto per comprendere gli argomenti per i quali potrà essere utilizzato il voto plurimo dell'assemblea ordinaria.

Titolare effettivo: Patto di sindacato
Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

Srl con azionariato diffuso (nessun socio ha sottoscritto almeno il 25%).

La compagine sociale è la seguente:

- Socio A con 20% e altri soci sotto la soglia del 3%.

Viene sottoscritto patto di sindacato in cui i soci aderenti si impegnano a votare conformemente ad A. Il patto è sottoscritto da A con aderenti due soci aventi ciascuno il 3%

Titolare effettivo: socio A in quanto in forza del patto di sindacato sottoscritto con almeno altri due soci nel complesso ottiene una percentuale superiore al 25% nel voto in assemblea

Titolare effettivo: Quote con diritti diversi

Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

Srl PMI con soci 5 persone fisiche che si sono suddivise il capitale sociale come segue:

- 30% di quote senza diritto di voto al Socio A,
- 20% di quote con voto ordinario ma prive di diritto di opzione in caso di aumento di capitale sociale al Socio B,
- 30% delle quote con voto ordinario al Socio C,
- 10% con voto doppio limitato alle delibere in assemblea straordinaria limitate a fusione e scissione, trasformazione, aumenti di capitale e liquidazione al Socio D,
- 10% delle quote con diritto di voto triplo valido nelle assemblee ordinarie al Socio E.

Titolari effettivi: Socio A e Socio C (detengono piu' del 25%) e il Socio E (esercita oltre il 25% dei voti per la nomina degli amministratori)

Titolare effettivo: Quote non superiori al 25%
Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

Srl con 5 soci al 20% con identica partecipazione agli utili:

- nessun socio ha oltre il 25% delle quote o degli utili
- non sussistono patti parasociali di voto

Titolari effettivi: soggetti membri del consiglio di amministrazione dotati di legale rappresentanza

Titolare effettivo: cooperativa
Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

- Cooperativa con 50 soci in cui ciascuno detiene di fatto il 2% del capitale;
- Nessun socio raggiunge una percentuale superiore al 25%;
- Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri con rappresentanza della società in capo al presidente e in sua assenza al vicepresidente.

Titolari effettivi: soggetti membri del consiglio di amministrazione dotati di legale rappresentanza

Titolare effettivo: società di persone
Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

Una società di persone ha la seguente compagine sociale:

- Socio A 50% delle quote e 50% degli utili
- Socio B 25% delle quote e 20% degli utili
- Socio C 25% della quota e 30% degli utili

Titolari effettivi: soci A e C

Criterio: coloro che hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% o nel caso di ripartizione non proporzionale agli utili coloro che hanno diritto agli utili in misura superiore al 25% o in mancanza nei soggetti che hanno l'amministrazione congiunta, disgiunta o mista

Titolare effettivo: pegno e usufrutto

Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

Le azioni o quote sono in pegno o in usufrutto ex. art. 2352 c.c. richiamato per le srl dall'art. 2471-bis il quale prevede che: «**il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria al creditore pignoratizio o all'usufruttuario**»

Srl con 3 soci:

- Socio A 25%
- Socio B 25%
- Socio C: del suo 50% detiene il 40% dello stesso ovvero il 20% in piena proprietà e il 60% dello stesso ovvero il 30% delle quote del capitale sociale è detenuto a titolo di nudo proprietario e l'usufrutto è in capo a D

Titolari effettivi: Socio C in quanto ha una quota superiore al 25% e D, usufruttuario, in quanto ha il 30% dei voti in assemblea

Titolare effettivo: società a partecipazione mista pubblico privata (art. 17 D. Lgs. n. 175/2016) Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

Società a partecipazione mista:

- Comune di Padova 40%
- Società Rossi 60%: soci società sono A e B, persone fisiche, titolari ciascuno del 50%

Titolari effettivi: sindaco del Comune di Padova e i due soci paritetici A e B della società privata

Titolare effettivo: società controllate dallo stato
Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

Se lo stato partecipa per oltre il 25% i diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF

Titolari effettivi: il Ministro pro-tempore del MEF.

Titolare effettivo: società sottoposta a liquidazione giudiziale
Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

Il curatore è un mero esecutore della procedura.

Il Titolare Effettivo va ricercato in capo alla società sottoposta lla procedura con le regole ordinarie dell'art. 20.

Titolare effettivo: ente ecclesiastico
Art. 20 del D. Lgs n. 231/2007

Il titolare effettivo è:

- Nella parrocchia: il parroco
- Nella diocesi: il vescovo

Titolare effettivo - Identificazione e verifica dei dati

L'identificazione **avviene senza che sia necessaria la presenza fisica**, **prima del conferimento dell'incarico, per le linee guida, contestualmente** all'identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi forniti sulla base della dichiarazione scritta fornita dal cliente

La **consultazione del registro dei titolari effettivi o di altri pubblici registri non è una modalità sufficiente ai fini del corretto assolvimento dell'obbligo.**

Titolare effettivo - Identificazione e verifica dei dati

Per la verifica dei dati concernenti il titolare effettivo si adottano **misure proporzionate al grado di rischio del cliente e all'attività professionale prestata.**

Basso rischio: gli obblighi di verifica si ritengono assolti con l'acquisizione della dichiarazione

Titolare effettivo - Identificazione e verifica dei dati

Rischio non basso in funzione delle seguenti considerazioni:

- tenuto conto in particolare dei fattori di rischio inerenti la f**orma giuridica, gli assetti proprietari e il gruppo di appartenenza della società cliente**,
- laddove si ravvisino **elementi di opacità** che possano ostacolare l'individuazione del titolare effettivo,
- o si abbia **motivo di dubitare della veridicità/affidabilità o della completezza della dichiarazione del cliente.**
- o in base **all'approccio basato sul rischio,**
- **comunque lo si ritenga necessario o opportuno,**

si deve operare un riscontro in merito al contenuto della dichiarazione resa dal cliente.

Titolare effettivo - Identificazione e verifica dei dati

Il riscontro avviene tramite il ricorso a:

- una o piu' fonti affidabili e **indipendenti quali pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili**,
- **documenti di identificazione contenenti informazioni sui titolari effettivi**,
- **richieste di dichiarazioni specifiche a soggetti terzi in particolare professionisti e/o entità della rete**, o a soggetti che forniscano informazioni economico, commerciali, scegliendo e graduando le predette informazioni economico commerciali,
- consultazione del **sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità di cui al D. Lgs. n. 64/2011,**

scegliendo e graduando mediante approccio basato sul rischio e conservando copia, in formato elettronico o cartaceo, delle verifiche svolte.

Titolare effettivo

Obblighi del cliente per la comunicazione del titolare effettivo

Art. 22 del D. Lgs. n. 231/2007

Qualora il cliente **non consenta al destinatario** degli obblighi di individuare le generalità dell'esecutore o del titolare effettivo (o delle altre informazioni necessarie all'adeguata verifica), l'art. 42 comma 1 stabilisce che i destinatari della normativa antiriciclaggio **dovranno astenersi dal compiere l'operazione, proseguire il rapporto o eseguire le prestazioni professionale o le operazioni**.

Titolare effettivo

Obblighi del cliente per la comunicazione del titolare effettivo

Art. 22 del D. Lgs. n. 231/2007

All'astensione deve seguire la valutazione sull'eventuale **effettuazione di segnalazione di un'operazione sospetta, ai sensi dell'art. 35, benché non sussista alcun obbligo automatico**.

Comando generale della Guardia di Finanza – Circolare prot. 0210557/2017 allegato 1 – del 7 luglio 2017: *«in caso di astensione non sussiste l'obbligo automatico di effettuare una segnalazione di operazione sospetta essendo comunque rimessa all'apprezzamento del soggetto obbligato la valutazione in ordina alla ricorrenza, in concreto, di elementi di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo».*

Titolare effettivo

Obblighi del cliente per la comunicazione del titolare effettivo

Art. 22 del D. Lgs. n. 231/2007

Il professionista **deve conservare informazioni e documentazione a supporto della sua decisione di non segnalare per ricostruire i fatti e l'iter logico seguito**. (Linee guida- modello AV.6)

Titolare effettivo – Modalità di identificazione e verifica dei dati identificativi – Regola Tecnica n. 2

Vanno acquisiti:

- nome e cognome, luogo e data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale;
- **non risulta necessario acquisire il relativo documento di identità**;
- devono essere acquisite le informazioni in **merito all'attività del titolare effettivo e la verifica della registrazione, residenza o stabilimento in aree geografiche a rischio elevato**;
- **i dati del titolare effettivo potranno essere forniti dal cliente tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo** (mail, PEC, dichiarazione del cliente).

Obblighi del cliente
Art. 22 del D. Lgs. n. 231/2007

I clienti forniscono per iscritto, sotto **la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica (Linee Guida – Mod. AV.4)**

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private **ottengono e conservano per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettive** e le forniscono ai soggetti obbligati in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.

Le informazioni inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle impresa di cui all'art. 2188 c.c. **sono acquisite a cura degli amministratori** e, sulla base di quanto **risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a disposizione**.

Obblighi del cliente

Art. 22 del D. Lgs. n. 231/2007

Qualora permangano dei dubbi in ordine alla titolarità effettiva, **ulteriori informazioni verranno acquisite a cura degli amministratori a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci.**

L'inerzia o il rifiuto ingiustificato del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo

ovvero

l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano **l'impugnabilità a norma dell'art. 2377 del codice civile delle deliberazioni eventualmente assunte con il voto determinante**.

Obblighi del cliente

Art. 22 del D. Lgs. n. 231/2007

Nei trust **spetta ai fiduciari** ottenere e detenere le informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, con riferimento **all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiario o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo** sul trust e di qualunque altra persona fisica che eserciti, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti in trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Tali informazioni devono essere conservate per un **periodo non inferiore a 5 anni dalla cessazione dello stato di fiduciario ed essere rese prontamente accessibili alle Autorità**.

I fiduciari che in tale veste instaurano un rapporto professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale **hanno l'obbligo di dichiarare il proprio stato ai soggetti obbligati**.

Registro dei titolari effettivi - Normativa – Art. 21 D. Lgs. n. 231/2007

- 23 dicembre 2019 il dipartimento del Tesoro ha posto in consultazione **una bozza di Decreto Attuativo delle disposizioni in tema di Registro della titolarità effettiva**. Il processo di consultazione si è concluso il **22 febbraio 2020**.

- **14 gennaio 2021 è giunto il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali** sulla bozza di Decreto attuativo.

- **Con provvedimento del 19 marzo 2021 n. 458 il Consiglio di Stato ha sospeso l'adozione del proprio parere sullo schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze** in attesa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisca delle ulteriori valutazioni, chiarimenti e gli elementi richiesti dal Consiglio di Stato.

Registro dei titolari effettivi - Art. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007

Le **imprese dotate di personalità giuridica** tenute all'iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile e le **persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private** di cui al D.P.R. n. 361/2000,

comunicano

le **informazioni relativa ai propri titolari effettivi**, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione.

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile (ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale).

Registro dei titolari effettivi - Art. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007

Soggetti obbligati

- Persone giuridiche: spa, srl, sap, scrl, scpa,
- Enti privati che non sono persone giuridiche: associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato,
- Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.

Soggetti non obbligati

- Società di persone (ss, snc, sas) in quanto non hanno personalità giuridica,
- Associazioni non riconosciute.

Registro dei titolari effettivi - Art. 21, comma 2 del D. Lgs. n. 231/2007

Soggetti legittimati all'accesso:

- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Autorità di vigilanza del settore, all'Unità di informazione Finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di Finanza attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;

- alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

- all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;

Registro dei titolari effettivi - Art. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007

- alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità;

- **ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento attraverso un sistema di gestione dei soggetti accreditati reso disponibile dal gestore e dietro il pagamento di specifici diritti di segreteria determinati ai sensi dell'art. 18 della L. n. 580/1993**

- Al pubblico, dietro **pagamento di specifici diritti di segreteria determinati ai sensi dell'art. 18 della L. n. 580/1993. In circostanze eccezionali l'accesso ai dati può essere escluso.**

Registro dei titolari effettivi - Art. 21, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007

Composizione del Registro

- **Sezione ordinaria**: dati sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private
- **Sezione speciale**: dati sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, nonché degli istituti giuridici affini

Comunicazioni

- Obbligo di comunicazione entro 30 gg dalla data di costituzione
- Obbligo di comunicazione entro 30 giorni dal compimento dell'atto che da luogo alla modifica delle eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla titolarità effettiva
- Obbligo annuale di conferma dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva

Le «misure» di adeguata verifica della clientela
Artt. 23, 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2007

1. «ordinaria» (art. 19)
2. Semplificata (art 23)
3. Rafforzata (art. 24)

Misure «semplificate» di adeguata verifica della clientela
Art. 23 del D. Lgs. n. 231/2007

- Si può applicare ogni qualvolta si è in presenza di un **basso rischio di riciclaggio/finanziamento**

- L'estensione dell'adeguata verifica va commisurata al rischio in concreto rilevato sulla base degli indici di cui all'art. 23, commi 1 e 2

- L'adeguata verifica deve essere posta in essere in tutti i suoi adempimenti, la semplificazione consta nell'estensione e nella frequenza degli adempimenti. **E' stata eliminata ogni forma di esenzione assoluta.**

Misure «semplificate» di adeguata verifica della clientela (artt. 23)

Devono sussistere **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- **presenza di un indice di basso rischio in relazione alla tipologia di clientela, tipologie di prodotti, servizi e operazioni e alle aree geografiche** (quale usualmente sarà la presenza di soli clienti residenti in UE o in Paesi a basso rischio);
- **non emersione di fattori di rischio:** nella rilevazione del rischio, oltre che i fattori indicati dal Decreto (v. art. 24), andranno tenuti presenti anche gli Indicatori di anomalia benché emanati in vigenza del precedente testo di legge e gli Schemi di Comportamento emanati dall'UIF.
- **l'inesistenza di fattori di dubbio**, incongruenza o incertezze nell'acquisizione di informazioni in sede di adeguata verifica (art. 23, c. 4).

Misure «semplificate» di adeguata verifica della clientela (artt. 23)…segue

Indici di basso rischio relativi:

Clienti:

1. società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
2. pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
3. clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c) dell'art. 23 stesso;
4. Soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, D. Lgs. n. 58/1998 e D. Lgs. n. 209/2005.

Tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione

Misure «semplificate» di adeguata verifica della clientela (artt. 23)…segue

Aree geografiche:

1. Stati membri;
2. Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
3. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività' criminose;
4. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

Misure «semplificate» di adeguata verifica della clientela

Regola Tecnica 2.4

- Identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della **dichiarazione resa ex. art. 22 del D. L.gs. n. 231/2007**;
- Identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della **dichiarazione resa ex. art. 22 del D. L.gs. n. 231/2007;**
- raccolta delle informazioni sullo scopo e natura mediante acquisizione della **dichiarazione resa ex. art. 22 del D. L.gs. n. 231/2007;**
- **Controllo costante con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo** (triennale per i rapporti continuativi) e raccolta di una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

Misure «ordinarie» di adeguata verifica della clientela

Art. 19 del D. Lgs. n. 231/2007

- Il D. Lgs. si occupa di **delineare i capi estremi dell'adeguata verifica** (semplificata all'art. 23, rafforzata all'art. 24)

- **La norma non indica il contenuto degli obblighi in cui si sostanzia l'adeguata verifica «ordinaria»** (come già per l'adeguata verifica semplificata) **e non indica nemmeno le condizioni in presenza delle quali il professionista debba procedere a tale forma di adeguata verifica**.

- Si può ritenere che ricorra un obbligo di adeguata verifica ordinaria allorquando, nonostante esistano tutte le condizioni per poter procedere con l'adeguata verifica semplificata, **ci si collochi in un indice di rischio medio.**

Misure «rafforzate» di adeguata verifica della clientela
Art. 24 del D. Lgs. n. 231/2007

- quando sia emerso un **fattore di rischio alto oggettivo o geografico (clienti residenti in Paesi Terzi al alto rischio individuati dalla Commissione Europea);**

- quando sia presente un **Indicatore di Anomalia o una fattispecie prevista in uno degli Schemi UIF**;

- quando **sia convolta una PEP sia come cliente che come titolare effettivo, o un Trust o struttura simile;**

- **la misura rafforzata si si applica anche alle prestazioni o operazioni occasionali**

Misure «rafforzate» di adeguata verifica della clientela
Art. 24 del D. Lgs. n. 231/2007

Si traduce nei **seguenti ulteriori obblighi** per il professionista:

- Acquisire **informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo**,
- Approfondire gli **elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto**,
- Acquisire le informazioni relative alla **situazione economico-patrimoniale del cliente**,
- Verificare **l'origine del patrimonio e la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente**,
- **Intensificare la frequenza del controllo costante** nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Misure «rafforzate» di adeguata verifica della clientela
Art. 24 del D. Lgs. n. 231/2007

Fattori di rischio relativi al cliente quali:

1. **rapporti continuativi o prestazioni professionali** instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
2. clienti residenti o aventi sede in **aree geografiche ad alto rischio** secondo i criteri di cui alla lettera c);
3. **strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;**
4. società che hanno **emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari**;
5. tipo di **attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante**;
6. **assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta.**

Misure «rafforzate» di adeguata verifica della clientela
Art. 24 del D. Lgs. n. 231/2007

Fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1. **servizi con un elevato grado di personalizzazione**, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
2. **prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato**;
3. rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza **non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia Digitale**
4. **pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività**;
5. prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti.

Misure «rafforzate» di adeguata verifica della clientela
Art. 24 del D. Lgs. n. 231/2007

Fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

1. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, **siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI**;
2. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un **elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;**
3. **Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali**;
4. Paesi che finanziano o **sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche**.

Misure «rafforzate» di adeguata verifica della clientela

Regola Tecnica 2.5

Per una corretta esecuzione dell'adeguata verifica rafforzata il professionista deve:

- prestare particolar attenzione attraverso opportuni **riscontri documentali all'identificazione dei titolari effettivi, all'uso di identità false, di società di comodo, società fittizia, all'interposizione di ter**zi (anche famigliari) **ai clienti occasionali**;
- **adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti**, o richiedere una certificazione di conferma rilasciata da ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva ovvero assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi Terzi ad alto rischio per come definirti all'art. 24, comma 2, lett. c)
- Approfondire gli **elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e natura del rapporto**;

Misure «rafforzate» di adeguata verifica della clientela
Regola Tecnica 2.5

Il professionista deve:

- **verificare l'eventuale presenza del cliente o di soggetti ad esso collegati** purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale, **nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;**
- **Verificare la sottoposizione del cliente o di soggetti ad esso collegati** purché resi noti al professionista e coinvolti nelle attività oggetto della prestazione professionale**, ad indagini o processi penali per circostanza attinenti al riciclaggio e/o finanziamenti del terrorismo ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;**
- **Consultare fonti aperte e social media**

Misure «rafforzate» di adeguata verifica della clientela

Regola Tecnica 2.5

Per l'acquisizione di informazioni aggiuntive il professionista può avvalersi delle seguenti fonti:

- **Siti internet ufficiali dei Paesi di Provenienza;**
- **Database di natura commerciale;**
- **Fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione** (Camera di commercio, Registro delle Imprese, servizio di Telemaco per le visure al Registro delle Imprese, Servizi Cerve, servizi di informazione su aziende italiane(/estere);
- https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf previa registrazione permette di vedere le liste di tutti i soggetti ed entità designati a livello UE;
- http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/contrasto/ rimanda al sito europeo e a quello delle Nazioni Unite

Misure «rafforzate» di adeguata verifica della clientela

Regola Tecnica 2.5

Possibili modalità da adottare per l'esecuzione della verifica con modalità rafforzata da parte del Professionista:

- Acquisizione di almeno **due documenti di riconoscimento del cliente** in corso di validità
- Verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di **un dispositivo di firma digitale del cliente**,
- Richiesta di un documento che attesti **l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario/assicurativo presso un intermediario vigilato**
- **Consultazione di banche** dati liberamente accessibili
- Verifica della **provenienza dei contanti** utilizzati per il compimento dell'operazione
- **Maggiore frequenza nel controllo costante**

Persona politicamente esposta
Art. 25 del D. Lgs. n. 231/2007

- non è più solo identificata nei **"foreign PEP" ma estesa ai cd. PEP domestici**;

- sono persone politicamente esposte **non solo le persone fisiche che occupano o che hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche (art. 1, c. 1 lett. dd), bensì anche "i loro familiari e coloro che con i predetti intrattengono stretti legami"**,

- Acquisire sempre una **dichiarazione scritta da parte del cliente in quanto non è possibile avere tale informazione senza una collaborazione attiva dello stesso**

Persona politicamente esposta
Art. 25 del D. Lgs. n. 231/2007

- "**Familiari**" si intendono "i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili";

- "**coloro che intrattengono stretti rapporti**" si intendono anche coloro che intrattengono stretti rapporti coi familiari di PEP;
    - le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
    - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

ovunque residenti

Persona politicamente esposta - Regola Tecnica 2.6

- **La qualifica di PEP rileva esclusivamente quanto il soggetto agisce in qualità di privato** e non quando opera come organo dell'ente pubblico ovvero agisce nell'esercizio dei poteri e delle facoltà scaturenti dall'atto con cui è designato all'espletamento di un ufficio o allo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo

- Il concetto di **titolarità congiunta** si riferisce non a tutti i casi in cui una PEP sia socio in affari con uno o piu' soggetti non PPE ma solo ai casi in cui lo status di PEP di quest'ultimo ricorra per effetto appunto della titolarità congiunta da determinarsi a norma del D. Lgs. n. 231/2007

Persona politicamente esposta

Art. 25 del D. Lgs. n. 231/2007

- Definire adeguate **procedure basate sul rischio per determinare se siamo di fronte ad un PEP;**
- **Acquisire apposita dichiarazione dal cliente;**
- In caso di prestazione con un PEP (cliente o titolare effettivo) si deve:
  - Applicare misure **adeguate per stabilire origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell'operazione**
  - Assicurare un **controllo costante e rafforzato della prestazione professionale.**

Identificazione di terzi
Artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 231/2007

- **Tutti gli adempimenti connessi all'adeguata verifica possono essere adempiuti da parte di terzi,** ad esclusione di quelli relativi al controllo costante,

- Il ricorso a terzi è possibile in **relazione alla natura e tipologia dell'operazione** (cliente con piu' professionisti, piu' clienti assistiti da piu' professionisti, operazioni affidate da clienti non presenti fisicamente e/o legalmente nel territorio ove ha sede lo studio del professionista).

Identificazione di terzi
Artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 231/2007

- È possibile **avvalersi della dichiarazione resa dal collega in merito all'identificazione del cliente** (art. 27). All'attestazione **dovrà essere allegata copia della documentazione acquisita dai terzi nonché le informazioni richieste e ricevute in sede di assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica** (adempimenti lett. a), b) e c) dell'art. 18). Il Professionista dovrà conservare la documentazione nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per l'invio è ammesso l'utilizzo della posta elettronica.

- I professionisti possono richiedere il rilascio dell'attestazione a tutti i soggetti terzi elencati nell'art. 26, comma 2 ma **la possono rilasciare solo ad altri professionisti**.

- La **dichiarazione resa dal collega ricevuta non può essere nuovamente resa a terzi** perché l'attestazione deve provenire esclusivamente dal soggetto che vi ha provveduto direttamente con il cliente.

Identificazione da altro professionista

Il sottoscritto Dott./Rag. _____, iscritto all' Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di_____ al n._____ con studio in_____(____) località/via/piazza_____ n. _____, avendo ricevuto in data _____ dal Professionista di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 231/2007 _____ domiciliato in _____ (____) località/via/piazza _____n. _____, richiesta di dichiarazione di esecuzione degli obblighi di "Adeguata verifica della clientela" *ex* art. 18, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 231/2007 nei confronti di:

- **Persona fisica Cliente** o **legale rappresentante**/delegato/procuratore della società/ente che conferisce il mandato professionale:
  Cognome e nome _____
  Codice fiscale _____
  Carica/poteri rappresentanza _____

- **Società/ente Cliente:**
  Denominazione/ragione sociale/ _____
  Codice fiscale _____

Identificazione da altro professionista

ATTESTA

così come previsto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 231/2007:

- di aver assolto correttamente l'obbligo di adeguata verifica del Cliente _____
- la coincidenza tra il Cliente verificato dal sottoscritto Professionista e il Cliente per il quale si richiede l'attestazione_____

Si allega alla presente attestazione copia della seguente documentazione relativa a:

☐ dati identificativi del cliente,

☐ dati identificativi del titolare effettivo

☐ dati identificativi dell'esecutore

☐ scopo e natura della prestazione professionale

☐ altro

conservata agli atti presso lo studio del sottoscritto dichiarante:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Luogo e data_____

Firma

_____

Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Fabiola Mietto
Membro della Commissione Antiriciclaggio di Padova